



**Comune di Villa Carcina  
Provincia di Brescia**

**Segreteria Generale**

via XX Settembre 2

25069 – Villa Carcina (BS)

C.F. 00351640172 – P.IVA 00556800985

Tel.: 030-8984301 – Fax: 030-8984306

e-mail: [comune@comune.villacarcina.bs.it](mailto:comune@comune.villacarcina.bs.it)

pec: [comunevillacarcina@legal.intred.it](mailto:comunevillacarcina@legal.intred.it)

Prot. 4953/2020

Villa Carcina, 18.03.2020

**OGGETTO: MISURE URGENTI PRECAUZIONALI PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DELL'EPIDEMIA "CORONAVIRUS" - CHIUSURA PISTA CICLO-PEDONALE SITA LUNGO L'ARGINE DEL FIUME MELLA.**

**Ordinanza n°18 del 18.03.2020**

**IL SINDACO**

**CONSIDERATO** che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 (cd. Coronavirus) un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**PRESO ATTO** dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la quale interessa in modo particolare il territorio della Provincia di Brescia;

**VISTO** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 3;

**VISTI** i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data:

- 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

**U**

COMUNE DI VILLA CARCINA

Ufficio Protocollo

Protocollo N.0004953/2020 del 18/03/2020

Class.: 2.1

- 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
- 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;
- 11 marzo 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;

**CONSIDERATO** che il primario obiettivo dei predetti provvedimenti normativi è quello di evitare il formarsi di assembramenti di persone e più ingenerale evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile ad esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

**CONSIDERATO, inoltre,** che in particolare il D.P.C.M. del 09/03/2020 stabilisce:

- all'art. 1, comma 2, che sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- all'art. 1, comma 3, ultimo periodo, che lo sport e le attività motorie svolte all'aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro;

**RILEVATO** che la decisione si basa sulle numerose segnalazioni pervenute e verifiche da parte della Polizia Locale in merito alla frequentazione della pista ciclo pedonale in oggetto da parte di pedoni e ciclisti durante l'intera giornata e in particolar modo durante i fine settimana, in difformità al divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici ed alla prescrizione di evitare qualsiasi spostamento delle persone fisiche se non dettato da motivate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;

**RITENUTO, pertanto,** necessario adottare temporaneamente le misure restrittive straordinarie, vista l'impossibilità di garantire un presidio ed un monitoraggio viabilistico adeguato, in coerenza con gli obiettivi del predetto quadro normativo e nel rispetto del limite imposto dall'art. 35, D.L. 2 marzo 2020 n. 9, di disporre per le stesse ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica, la chiusura al pubblico fino al 3 aprile 2020 compreso della pista ciclo-pedonale lungo l'argine del fiume Mella nel tratto Comunale di Villa Carcina;

**CONSIDERATO** che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della L. 23/12/1978, n. 833, dell'art. 117 del D.Lgs. 31/03/1998, n. 112 e dell'art. 50 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del proprio territorio comunale;

## O R D I N A

**la chiusura al pubblico fino al 3 aprile 2020 compreso della pista ciclo-pedonale lungo l'argine del fiume Mella nel tratto Comunale compreso dal confine con il Comune di Concesio fino al confine con il Comune di Sarezzo;**

## D I S P O N E

di trasmettere la presente ordinanza al Prefetto di Brescia, alle Forze di Polizia ed al Settore Polizia Locale del Comune di Villa Carcina;

## D A M A N D A T O



all'ufficio Tecnico Comunale di procedere alla chiusura in corrispondenza degli accessi alla pista ciclo-pedonale;

## AVVISA

che nei confronti di eventuali trasgressori verranno applicate le sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa vigente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.Lgs. n° 104/2010 e s.m.i.;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199.

Si dà atto che la presente ordinanza è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale.

**Il Sindaco**  
**Dott.Cadei Moris**

( atto firmato digitalmente )



U

COMUNE DI VILLA CARCINA

Ufficio Protocollo

Protocollo N.0004953/2020 del 18/03/2020

Class.: 2.1